Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo

- sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l'Università di Bologna -

REGOLAMENTO SUL GARANTE DEGLI STUDENTI (emanato con Decreto Rettorale n. 1491/2012 del 7/12/2012)

Indice sommario

- Art. 1 (Oggetto)
- Art. 2 (Nomina e durata)
- Art. 3 (Funzioni e competenze)
- Art. 4 (Soggetti legittimati all'attivazione dell'intervento Iniziativa d'ufficio)
- Art. 5 (Modalità di presentazione dell'istanza e comunicazione agli istanti)
- Art. 6 (Diritto all'anonimato, riservatezza e segreto d'ufficio Collaborazione degli Organi e dell'Amministrazione)
- Art. 7 (Relazione annuale e relazione d'urgenza)
- Art. 8 (Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo Notizie di reato)
- Art. 9 (Organizzazione dell'ufficio e spese)
- Art. 10 (Indennità)
- Art. 11 (Pubblicità)
- Art. 12 (Norme finali)

Art 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il Garante degli Studenti dell'Alma Mater Studiorum— Università di Bologna (d'ora in poi anche solo Università di Bologna o Ateneo), organo di cui all'art. 15, Statuto di Ateneo-DR n. 1203 del 13 dicembre 2011.

Art. 2 (Nomina e durata)

- 1. Il Garante degli Studenti è nominato dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti, tra persone esterne all'Università di Bologna e dotate di comprovata conoscenza giuridica e dell'organizzazione universitaria, nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.
- 2. La carica del Garante degli Studenti ha una durata di tre anni ed è consecutivamente rinnovabile una sola volta.

Art. 3 (Funzioni e competenze)

- 1. Il Garante degli Studenti vigila affinché le attività dell'Università di Bologna relative alla didattica, alla ricerca e ai servizi, che incidono sui diritti e sugli interessi degli studenti dell'Ateneo, si svolgano nel rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo nonché dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo.
- 2. Il Garante degli Studenti, in particolare:
 - a) riceve segnalazioni relative ad abusi di ogni forma e tipo, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o dei principi di buona amministrazione, mancato rispetto dei valori e delle regole enunciate dal Codice Etico dell'Ateneo o dei principi e dei diritti indicati dallo Statuto di Ateneo, compiuti nel corso di procedimenti amministrativi ovvero in relazione ad atti o comportamenti, anche omissivi o anche aventi il solo scopo o effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, commessi da docenti, da altro personale dell'Ateneo o riferibili ad Organi, Amministrazione generale e periferica (**);
 - b) compie ogni atto necessario per l'istruttoria dei fatti;

- c) tenendo conto delle funzioni degli Organi, delle Strutture e degli Uffici amministrativi nonché delle caratteristiche del caso, promuove e verifica una pronta ed efficace soluzione alle segnalazioni ricevute;
- d) nel caso rilevi atti o comportamenti di cui alla lett. a) del presente comma, per i quali possa configurarsi una responsabilità dei docenti e/o di altro personale dell'Università e/o se questi non gli prestano la dovuta collaborazione anche ai fini di cui alla lett. c) del presente comma, segnala e riferisce i fatti agli organi di competenza secondo l'art. 8 del presente regolamento;
- e) presenta la relazione annuale e le relazioni di urgenza di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 4

(Soggetti legittimati all'attivazione dell'intervento – Iniziativa d'ufficio)

- 1. Il Garante degli Studenti interviene d'ufficio o su istanza e/o segnalazione da parte di studenti, singoli o associati.
- 2. Ai fini dell'accertamento dei casi di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del presente regolamento, il Garante degli Studenti può intervenire anche su richiesta di un'altra Pubblica Amministrazione che eserciti funzioni connesse a quelle dell'Università.
- 3. Il Garante degli Studenti non interviene o sospende il suo intervento su atti o fatti in riferimento ai quali risulti la pendenza di procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa e/o civile e/o penale.

Art. 5

(Modalità di presentazione dell'istanza e comunicazione agli istanti)

- 1. Il Garante degli Studenti interviene in base ad un'istanza e/o segnalazione presentata secondo le seguenti modalità:
 - a) per telefono: è istituito un apposito numero verde funzionante in orario di ufficio;
 - b) in forma verbale: presso l'ufficio durante i giorni e gli orari di ricevimento;
 - c) in forma scritta: senza oneri fiscali o particolari procedure.
- 2. Il Garante degli Studenti può chiedere di sua iniziativa, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Egli presenta per iscritto le proprie considerazioni, all'istante e all'Ufficio o Ente interessato, entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.
- 3. Il Garante degli Studenti comunica per iscritto all'istante l'esito del proprio accertamento, e gli eventuali provvedimenti assunti dall'Università, entro 60 giorni dall'invio delle proprie considerazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Il Garante degli Studenti può mettere l'istante a conoscenza delle iniziative che lo stesso può intraprendere in sede amministrativa e/o giurisdizionale.

Art. 6

(Diritto all'anonimato, riservatezza e segreto d'ufficio – Collaborazione degli Organi e dell'Amministrazione)

- 1. Il Garante degli Studenti è un Organo indipendente non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale agli Organi dell'Università ed è tenuto esclusivamente al rispetto della normativa vigente.
- 2. Il Garante degli Studenti opera nel rispetto del diritto all'anonimato dello studente e degli eventuali testimoni, della riservatezza e osservando il segreto di ufficio circa i dati e le informazioni acquisite nell'espletamento delle proprie funzioni.
- 3. Gli Organi e gli Uffici amministrativi dell'Ateneo collaborano con il Garante degli Studenti fornendogli le informazioni e la copia di tutti i provvedimenti, atti e documenti che egli ritenga utili allo svolgimento delle sue funzioni e competenze senza che sia opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 7 (Relazione annuale e relazione d'urgenza)

- 1. Il Garante degli Studenti invia annualmente una dettagliata relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali segnalazioni e proposte di innovazioni normative e/o amministrative al Rettore, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico.
- 2. Nella relazione annuale il Garante degli Studenti può indicare situazioni meritevoli di considerazione e tutela, sollecitando gli opportuni atti, provvedimenti o soluzioni pratiche. La relazione annuale contiene un esame statistico delle istanze e/o segnalazioni pervenute.
- 3. Il Garante degli Studenti redige e presenta la relazione annuale anche alla scadenza del suo mandato.
- 4. La relazione annuale del Garante degli Studenti è resa pubblica sul portale di Ateneo www.unibo.it
- 5. In casi di particolare importanza od urgenza, aventi carattere di interesse generale, il Garante degli Studenti può trasmettere al Rettore, al Consiglio degli Studenti e al Senato Accademico apposite relazioni su questioni specifiche, anche segnalando l'opportunità di adottare appositi provvedimenti.

Art. 8

(Rapporti con gli Organi, le Strutture e gli Uffici dell'Ateneo - Notizie di reato)

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli Studenti, gli Organi, le Strutture e gli Uffici amministrativi dell'Ateneo assicurano la propria collaborazione.
- 2. Nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) del presente regolamento, il Garante degli Studenti segnala e riferisce al Rettore per gli atti di relativa competenza mediante la presentazione di una dettagliata relazione contenente, se lo ritenga necessario, la proposta di provvedimenti disciplinari. Il Rettore risponde motivando la decisione assunta e gli eventuali provvedimenti presi.
- 3. Nel caso in cui, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di atti o fatti, da chiunque commessi, che possano integrare gli estremi dei reati di cui agli artt. 323 (Abuso d'ufficio) e 328 (Rifiuto di atti d'ufficio) Codice Penale, il Garante degli Studenti ne dà tempestiva comunicazione alla Procura della Repubblica nonché al Rettore.

Art. 9 (Organizzazione dell'ufficio e spese)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione fissa e assegna i mezzi necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Garante degli Studenti.
- 2. Il personale assegnato all'Ufficio del Garante degli Studenti è individuato nell'organico dell'Ateneo e, durante il periodo dell'assegnazione, dipende funzionalmente dal Garante degli Studenti. Il personale assegnato è tenuto al segreto d'ufficio sui fatti e sugli atti di cui viene conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni.
- 3. Le spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Garante degli Studenti sono a carico del Bilancio di Ateneo.

Art. 10 (Indennità)

1. Il Garante degli Studenti percepisce un'indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 11 (Pubblicità)

1. D'intesa con il Garante degli Studenti, l'Ateneo stabilisce le modalità volte a dare adeguata pubblicità alla funzione, alle attività e all'ufficio del Garante degli Studenti, prevedendo anche l'affissione nei locali dell'Ateneo aperti al pubblico e la pubblicazione sul portale www.unibo.it

Art. 12 (Norme finali)

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Ateneo.
- 2. Il Regolamento di istituzione del Difensore civico e di organizzazione e funzionamento del relativo ufficio di cui al D.R. n. 539 del 7 dicembre 1994 è abrogato.